

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	51
Disegno di legge (Discussione):	
Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (<i>Urgenza</i>). (1384)	51
PRESIDENTE 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62	
GIACCHERO, <i>Relatore</i> 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62	
CHIOSTERGI	52, 54, 61
NITTI	53, 57, 60
GIOLITTI	53
DOMINEDO', <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	54, 56, 57, 58, 60, 61, 62
MONTINI	56
MORO ALDO	56, 57, 58, 60, 61

La seduta comincia alle 9.

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Treves è in congedo.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (Urgenza) (1384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero».

La Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere favorevole su questo disegno di legge.

L'onorevole Giacchero ha facoltà di riferire.

GIACCHERO, *Relatore*. Il disegno di legge sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero, ha lo scopo di continuare una legislazione che era rimasta interrotta col 30 giugno 1950. Il disegno di legge ripete in sostanza le norme, contenute nel decreto legislativo del 18 aprile 1949, continuato con la legge 12 luglio 1949. Ripete cioè il concetto che i funzionari e impiegati all'estero hanno un trattamento economico formato da assegni fissi — che sono quelli percepiti in patria — più altri assegni chiamati di sede (prima erano chiamati locali), i quali possono venire maggiorati o anche diminuiti, secondo il cambiamento del costo della vita sul posto.

Questo concetto è stato sempre in vigore anche con le leggi del 1934 e del 1935, un periodo cioè in cui le condizioni di vita po-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

tevano ritenersi stabili. Si ritiene cioè che una certa elasticità debba essere consentita per conseguire gli adeguamenti che le condizioni di vita richiedono.

Le variazioni più rimarchevoli in questo disegno di legge sono tre: innanzi tutto, mentre precedentemente gli assegni di sede erano espressi in dollari (perché nel periodo in cui la legge aveva vigore v'era una certa instabilità nelle monete ed era quindi necessario un parametro stabile), adesso, con la riacquistata stabilità monetaria, il calcolo viene fatto in lire, quantunque il pagamento avvenga nella moneta locale. L'inconveniente principale del sistema precedente era quello che impediva di fare dei preventivi e si potevano solo tirare le somme in consuntivo. Ora si ha la possibilità di calcolare le spese in partenza con una maggiore approssimazione.

Altra variazione di un certo rilievo è quella che riguarda gli assegni relativamente alla posizione nello stato civile dei funzionari, secondo cioè che siano celibi, ammogliati, ammogliati con un figlio o con più figli. Mentre nella legge precedente gli assegni stabiliti dalla tabella subivano un aumento del 10 per cento per gli ammogliati senza figli, del 15 per cento per gli ammogliati con uno o due figli a carico, del 20 per cento per gli ammogliati con 3 o più figli a carico, nel disegno di legge presentato si ha una diminuzione sulla base del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole, un aumento per i coniugati del 4 per cento per ogni figlio a carico fino a un massimo di tre. Quindi l'assegno normale lo vengono a percepire soltanto gli ammogliati senza figli.

La terza variazione interessante è quella che riguarda l'indennità di sistemazione, prevista dall'articolo 18 del presente disegno di legge, corrispondente all'articolo 16 della vecchia legge. L'indennità di sistemazione viene corrisposta quando il funzionario assume servizio nella nuova sede. Secondo la legge precedente, l'indennità di sistemazione corrispondeva a un dodicesimo dell'assegno di sede. Si è constatato che questa misura era esigua, per cui l'indennità è stata portata a un decimo. Però, per non gravare eccessivamente il bilancio, si è fatta una riduzione per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godono di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato, ai quali l'indennità di sistemazione viene ridotta del 40 per cento. Questa riduzione viene, secondo i calcoli del Ministero degli esteri, a compensare quasi completamente l'aumento di cui godono gli altri funzionari.

Una variazione di lieve importanza è stata introdotta all'articolo 19 — sostituito il vecchio articolo 23 — relativamente alle modalità di recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione. Il vecchio articolo 23 abrogava le disposizioni del 1934 e seguenti, secondo le quali il funzionario non aveva diritto a tutta l'indennità di sistemazione se non aveva trascorso un certo periodo nella nuova sede all'estero. Questo diritto di recupero viene ora ristabilito.

In complesso la legge non apporta modificazioni sostanziali. Reca dei perfezionamenti per quanto riguarda il calcolo preventivo degli aggravii di spese del Ministero degli esteri e viene a sistemare in modo organico la posizione di questo personale. Mi pare quindi che possa assolvere completamente al suo compito di assicurare un esercizio e un controllo effettivo del nostro personale all'estero. La raccomando perciò alla Commissione per la approvazione.

Debbo aggiungere un piccolo particolare. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli assegni di sede sono fatte d'accordo tra il Ministero del tesoro e il Ministero degli esteri, sentita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato o da un funzionario del grado IV del Ministero degli esteri. Questa commissione fa le proposte di variazione. Però il campo di questa commissione non è stato esattamente delimitato, il che pare che faccia sorgere delle obiezioni negli ambienti del Tesoro. Lo si potrebbe delimitare fissando gli elementi di cui si deve tener conto nel valutare le diverse condizioni di vita dei funzionari all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Ho seguito attentamente la chiarissima relazione dell'onorevole Giacchero. Vorrei aggiungere un piccolo elemento per quello che riguarda il peso per il nostro bilancio. La tabella che oggi viene fissata in lire, mentre prima era fissata in dollari, non è in realtà che la stessa tabella in dollari moltiplicata per 600. Ora, se teniamo conto che oggi il cambio invece di 600 è 624, vediamo che, anziché un aggravio, c'è una diminuzione di spese da parte del Tesoro. S'intende formalmente, perché, siccome si pagano sempre assegni fissi nella moneta locale, questa variazione praticamente non c'è.

Il mutamento è stato fatto per facilitare il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato, che doveva lasciare sospesi

tutti questi pagamenti in attesa di conoscere la rata di cambio.

Ciò ho voluto dire per coloro che non si rendessero conto della ragione del mutamento.

Un'altra osservazione è questa: che, mentre nella legge n. 625 del 18 aprile 1947 non era prevista la necessità di chiedere il parere preventivo del Consiglio di Stato per la fissazione o il cambiamento delle nostre sedi diplomatiche e consolari, con questa legge, tale parere deve essere richiesto. Ma questa non è una innovazione, bensì un ritorno alla norma precedente, norma che era stata sospesa perché vi era una delega di poteri al Governo.

Il relatore ha rilevato l'aumento della indennità di prima sistemazione, portata da un dodicesimo a un decimo. Questo aumento è bilanciato dalla diminuzione prevista dal comma successivo, nel quale l'indennità per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato è ridotta del 40 per cento, mentre prima era ridotta del 30 per cento.

Un'ultima osservazione che riguarda l'articolo 22. Parlo del personale locale. Io che ho vissuto 32 anni all'estero, ho constatato che il personale locale è considerato quasi come un paria. Non ha diritti di nessun genere. Si è dato il caso di una persona che aveva prestato per 35 anni servizio al consolato generale di Ginevra e che è stata licenziata con soli otto giorni di preavviso, senza indennità né pensione.

Esiste un sindacato di questi poveri impiegati locali, sparsi per tutto il mondo. Esso ha domandato un ruolo transitorio, un ruolo speciale, qualche cosa che faccia diventare costoro funzionari dello Stato. Ma la richiesta è stata respinta. Era stato preparato un disegno di legge dal Ministero del tesoro e da quello degli esteri, ma si è arenato alla Ragioneria generale dello Stato, perché comportava delle spese.

Io sono a disposizione del Ministero del tesoro per discutere a fondo questa questione. Il personale locale nell'articolo 22 è considerato come il fitto dei locali, come le « cose »; non si tiene nessun conto dell'umanità di questa gente, che merita un trattamento diverso da quello che ha avuto fino adesso.

NITTI. Sono in massima favorevole a questo progetto, che risolve una quantità di problemi di carattere urgente. Vorrei però rivolgere alcune domande al relatore. Vorrei per esempio sapere se i diritti consolari sono ancora percepiti in lire oro, perché trovo che sarebbe più semplice calcolare gli assegni

in questo modo, piuttosto che ricorrere a un coefficiente arbitrario.

Per quello che riguarda la riduzione degli assegni per i celibi, i vedovi e altri, vorrei sapere se c'è un motivo sostanziale per il mutamento. Forse c'è una prevenzione, perché in tempi fascisti si faceva la propaganda demografica; ma ragioni serie non credo che ci siano.

Una terza osservazione è questa: la commissione istituita per gli assegni, prima era composta quasi esclusivamente di funzionari; ora è stata molto ampliata. Questo rappresenta un notevole progresso, perché essa potrà esercitare anche un controllo circa le spese sostenute dai nostri rappresentanti all'estero. Non dico che ci debba essere un controllo minuzioso, ma i nostri rappresentanti all'estero debbono dare almeno un'idea generale delle spese per ricevimenti, feste, manifestazioni culturali, ecc..

Per quanto riguarda gli impiegati locali, mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole Chiostergi. Essi sono completamente abbandonati e ciò dipende da un complesso di inferiorità, perché prima erano considerati quasi come dei servitori assunti sul posto, che l'ambasciatore pagava col proprio peculio direttamente. Questo complesso d'inferiorità è rimasto ed ecco perché c'è una prevenzione anche da parte dei funzionari di ruolo contro questi impiegati locali.

So che ultimamente c'è stato un decreto del Presidente della Repubblica, che ha migliorato in certo modo la loro situazione; il nostro Presidente ne ha parlato in sede di bilancio degli esteri. Noi ci auguriamo che il Governo possa rapidamente trovare una soluzione adeguata al problema, che ha carattere d'urgenza.

GIACCHERO, *Relatore*. Non è stata fatta una traduzione dalla vecchia tabella all'attuale, come ha detto l'onorevole Chiostergi, soltanto moltiplicando per 600. Si è stabilita una indennità in lire senza tener più conto di quel rapporto.

La modifica degli assegni agli ammogliati, ai celibi, ecc., porta effettivamente un lieve vantaggio agli ammogliati con figli; quindi non è una semplice modificazione soltanto formale. C'è la tendenza a dare maggiori vantaggi a chi ha figli, che spesso non può portar seco e deve mantenere in patria, e questi vantaggi si ottengono attraverso una diversa distribuzione degli assegni.

GIOLITTI. Non ho da fare particolari osservazioni sul disegno di legge, che, come ci

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

ha detto il relatore, porta delle innovazioni di dettaglio più che di carattere generale.

Vorrei in questa occasione ricordare come la nostra Commissione esteri si trovò d'accordo, in sede di esame del bilancio degli esteri di questo esercizio, nel formulare il voto che la Commissione stessa fosse informata sulla situazione di fatto degli assegni e stipendi corrisposti ai nostri rappresentanti all'estero. Fu rilevata una disparità eccessiva tra le spese per il personale ed altre spese pure essenziali, e si espresse il desiderio di conoscere in maniera più precisa il modo in cui questi fondi venivano utilizzati. Questo voto può essere esaudito nell'esame di questo disegno di legge, che non fa che prorogare quello che era il trattamento economico riconosciuto a questi funzionari fino al 30 giugno 1950, salvo qualche dettaglio. Mi pare quindi opportuno un esame della situazione di fatto da parte della Commissione esteri, che ha il dovere di essere a conoscenza di ciò. Mi riferisco, nel chiedere questo, soprattutto a quanto è detto negli articoli 3, 20, e 21 di questo disegno di legge. Dovremmo sapere come effettivamente il Ministero si vale della facoltà concessagli dall'articolo 3 di operare riduzioni o aumenti degli assegni rispetto alle singole sedi, nel senso di accertare se queste variazioni corrispondono a esigenze effettive delle sedi stesse. Così per l'articolo 20 sarebbe necessario sapere in che misura il Ministero si è servito della facoltà di ridurre l'assegno personale, nel caso che l'alloggio e l'arredamento siano forniti dallo Stato, allo scopo di alleggerire il grave peso rappresentato per il bilancio dello Stato da queste spese. Le tabelle annesse a questo disegno di legge dimostrano in quale ordine di grandezza ci si muova. Così bisognerebbe sapere in quale misura viene a gravare sul bilancio la facoltà concessa dall'articolo 21 alla commissione di stabilire un assegno integrativo al personale che faccia parte di organi internazionali. Potrebbe darsi il caso che il personale all'estero, il quale gode di assegni personali già cospicui, faccia parte di altri organi internazionali, per esempio di tribunali misti, per cui le sue condizioni verrebbero notevolmente migliorate. Sarebbe insomma necessario sapere quale è la situazione di fatto determinata dall'applicazione di questo disegno di legge.

CHIOSTERGI. Vorrei aggiungere qualche cosa a quello che ha detto l'onorevole Giolitti. In sede di Commissione finanze e tesoro ci siamo preoccupati di queste cose; ma la Commissione ha avuto appena 24 ore di tempo per esaminare la questione. Era

nostro desiderio di avere le tabelle dei compensi effettivamente versati negli ultimi anni per renderci conto dell'effettivo aggravio e poter fare un esame comparativo, ma non abbiamo avuto il tempo necessario. Sarebbe anzi bene che in avvenire tali questioni potessero essere esaminate con maggiore ampiezza, anche quando i provvedimenti hanno carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Credo opportuno far presente che su questo punto di vista la Commissione ha altra volta discusso, specialmente quando il nostro Comitato dei nove finanze e tesoro. L'onorevole Castelli Avolio, vicepresidente della Commissione finanze e tesoro, che aveva fatto la prima relazione, si soffermò su questo punto, indicando le cifre degli emolumenti e assegni percepiti dai nostri funzionari all'estero, anzi manifestando la opinione che sarebbe stato opportuno forse distinguere questa cifra globale in un assegno dato ai funzionari in proprio, *ad personam*, non soggetto a nessuna forma di sindacato e controlli, e in un secondo assegno da destinarsi a spese di rappresentanza vere e proprie, per il quale, anche se non era possibile né decoroso chiedere una dimostrazione delle spese nei minimi particolari, si poteva per altro chiedere un'indicazione generica. La questione fu discussa alla presenza del sottosegretario Brusasca.

Non si arrivò a quella precisazione cui oggi accenna l'onorevole Giolitti e che ribadisce l'onorevole Chiostergi. Il sottosegretario onorevole Dominedò può dare le notizie che la Commissione ha interesse di conoscere. Eventualmente queste prime notizie potranno essere integrate in una ulteriore seduta, dopo che tecnici del Ministero avranno fornito le cifre esatte. L'onorevole Giolitti chiede non soltanto notizie precise per quella che è la struttura del disegno di legge e la situazione giuridica preesistente, ma anche circa la situazione di fatto. In relazione agli articoli 3, 20 e 21 dovremmo quindi parlare di diverse situazioni di fatto, perché queste possono cambiare per le maggiori sedi.

Se l'onorevole Giolitti e gli altri colleghi lo richiedono, potremmo con più tempo a nostra disposizione, tornare sull'argomento. Rilevo però che oggi ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che è stato presentato con carattere d'urgenza.

DOMINEDÒ. *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È superfluo sottolineare il carattere d'urgenza con cui questo disegno di legge è stato presentato alla Camera, ur-

genza confermata dal voto della Camera. L'urgenza deriva dal fatto che ci troviamo attualmente in una situazione che potremmo dire di *vacatio* legislativa, perché la precedente disciplina giuridica di questa materia è venuta a scadere col termine del 30 giugno, e in quest'intervallo, nell'attesa della nuova legge, ci troviamo in una situazione di fatto per cui gli assegni contemplati nel disegno di legge vengono corrisposti come accenti.

Quanto alla procedura seguita per arrivare alla discussione di questo disegno di legge, ho il dovere di ricordare alla Commissione che il disegno di legge è stato presentato tempestivamente, tempestivamente trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, tempestivamente discusso in quella sede competente con l'esibizione di dati di fatto, con la presentazione di ulteriori chiarimenti orali da parte di funzionari competenti del dicastero, con proposte specifiche nel merito da parte del rappresentante della Commissione finanze e tesoro, onorevole Castelli Avolio; e a seguito di questa procedura completa e approfondita, si è arrivati al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, trasmesso alla Commissione degli esteri.

Sarei in grado di esporre, ed eventualmente proporre alla Commissione, dei miglioramenti di struttura della legge, che potrebbero servire ad ottenere un migliore strumento anche per l'avvenire. Se dovessimo rifare l'indagine sulla determinazione degli assegni da corrispondersi nelle varie sedi, saremmo costretti a rinnovare tutto il lavoro già fatto davanti alla Commissione finanze e tesoro.

Comunque, fatta la premessa sull'urgenza deliberata dalla Camera; prima di iniziare l'esame degli articoli, mi soffermerò su due o tre punti particolari, per quel tanto che la discussione generale consente, salvo tornarvi sopra durante l'esame dei singoli articoli.

Per quanto riguarda la situazione degli impiegati locali, ritengo che il problema, certo delicato e meritevole d'approfondimento, trovi la sua sede competente nel disegno di legge più vasto relativo alla rinnovata disciplina della carriera diplomatica e consolare, con l'esame dei relativi ruoli speciali che gravitano intorno ad essa. Al riguardo vi fu una proposta al Senato per la creazione di un ruolo transitorio per gli impiegati locali, proposta che non ebbe accoglimento, perché la materia degli impiegati locali è delicata, nel senso che non porta seco le garanzie dell'assunzione me-

diate concorso, e quindi non offre possibilità di selezione.

Per quanto riguarda i criteri circa i poteri discrezionali di maggiorazione o riduzione riconosciuti alla commissione, giustamente l'onorevole Giolitti, nella sua sensibilità, ha richiamato l'attenzione su questo punto che costituisce il fulcro della legge, domandando quali siano le garanzie che accompagnano l'esercizio di questa facoltà discrezionale. Ho detto già che ritenevo mio dovere sottoporre alla Commissione delle proposte che rendessero più idonea la struttura della legge, proprio per assicurare il buon esercizio di tale facoltà discrezionale. Già è stata introdotta una serie di accorgimenti, ed altri se ne potrebbero introdurre, onde l'esercizio di quella funzione risponda ai fini cui l'organo è preposto. Per esempio fu contemplato nella legge il carattere consultivo, fu introdotto il limite: «nell'ambito degli stanziamenti di bilancio». Penserei che si potrebbe fare un passo oltre, nel senso che questa commissione debba camminare nell'ambito di un binario, sia pure generico, fissato dalla legge, stabilendo determinati criteri da applicarsi. Mi riservo di sottoporre all'esame della Commissione alcuni di questi criteri.

Quanto al rilievo fatto dall'onorevole Nitti, relativo all'opportunità eventuale di adottare come parametro la lira oro, non avrei nulla da eccepire in linea di principio, tuttavia credo che concorrano delle ragioni di fatto per accettare il criterio del disegno di legge, tanto più che oggi la convertibilità in oro è un criterio eccezionale.

GIACCHERO, *Relatore*. Pur apprezzando le ragioni legittime contenute nelle osservazioni degli onorevoli Giolitti e Chiostergi, mi sembra che si debba tener conto dello stato di fatto: vi è il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, e ciò ci scarica formalmente dalla responsabilità. Del resto nella legge stessa ci sono delle garanzie abbastanza nette, come quelle dell'articolo 23 e dell'articolo 21 che costituiscono già dei limiti ai poteri discrezionali della Commissione. Ora, esaminata la legge nella sua armonia, mi pare che vi siano sufficienti garanzie esplicite e implicite che mi assicurano il buon funzionamento. Inoltre, dato che il disegno di legge dovrà essere esaminato anche dal Senato, in quella sede il Ministero potrà esporre la situazione in maniera più particolareggiata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

ART. 1.

« I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono attribuiti. Per i posti del personale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Gli assegni di sede sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano circostanze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coef-

ficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purché non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo di tre.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Ai vedovi che abbiano una o più figlie nubili maggiorenni con essi conviventi ed a carico, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli ».

A proposito del secondo comma, se vi sono dei coniugati separati legalmente, ma che abbiano figli, si può chiedere in quale situazione giuridica si trovino.

MONTINI. È da vedere se i figli sono con il coniuge che presta servizio all'estero o no. Comunque, proporrei di sopprimere al 2° comma la limitazione: « fino a un massimo di tre ».

GIACCHERO, *Relatore*. Faccio osservare all'onorevole Presidente che il primo comma già chiarisce la questione, là dove è detto « a coloro che abbiano solo figli a carico ».

PRESIDENTE. Sta bene. Vi è ora la proposta di emendamento dell'onorevole Montini.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io non mi oppongo.

MORO ALDO. Nell'ultimo comma si considera solo la situazione dei vedovi che abbiano figlie maggiorenni conviventi a carico. Se la moglie è vivente, alle figlie maggiorenni e a carico si dà l'assegno ?

GIACCHERO, *Relatore*. Si fa eccezione al criterio generale per i vedovi che avendo figlie a carico, sia pure maggiorenni, vengono considerati come se fossero ammogliati mentre, se si applicasse il criterio generale, il vedovo rientrerebbe nella categoria dei celibi.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

NITTI. La confusione è creata da quel «soltanto». Un impiegato che abbia figlie nubili maggiorenni a carico, e un figlio, non verrebbe più ad avere questo trattamento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La lettera della legge, forse, non è la più idonea, ma lo spirito è stato sottolineato dal relatore.

MORO ALDO. La dizione della legge potrebbe far pensare a un beneficio in favore delle figlie. Inoltre le figlie devono essere più di una, o basta ve ne sia una?

GIACCHERO, *Relatore*. Propongo questo emendamento all'ultimo comma, Sostituire le parole «soltanto», con le altre: «una o più».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento proposto dall'onorevole Giacchero.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Montini soppressivo, al secondo comma, delle parole: «fino ad un massimo di tre».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

«Ai fini della presente legge si intende per «assegno di sede» quello stabilito dalla lettera b) dell'articolo 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per «assegno personale» quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi del precedente articolo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

«Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Eccezionalmente, per il personale in servizio in paesi ove ricorrano particolari condizioni valutarie, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei

limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri ed il Portafoglio dello Stato».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non comprendo perchè nell'ultimo comma si arrivi a dare una personalità al Portafoglio dello Stato. Propongo che si dica invece: «e quello del tesoro».

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento all'ultimo comma: sostituire alla parole «il Portafoglio dello Stato» le altre «e quello del tesoro».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

«Salvo quanto è disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

«L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio.

Tuttavia, per le sedi consolari e quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al funzionario cessante è corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni».

MORO ALDO. Perchè il 2° comma sancisce una riduzione, limitatamente alle sole sedi consolari? Capisco che sarà più difficile che nelle sedi diplomatiche si incontrino il vecchio e il nuovo titolare, e quindi di fatto la norma si applicherà solo alle sedi consolari, ma come principio non possiamo escluderlo.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo. Al 2° comma propongo di sopprimere le parole « per le sedi consolari », e al 1° comma, poi, dobbiamo mettere « funzionario od impiegato », e non « ed ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con questi due emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

« Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale. Se, peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumulo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante.

A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Qualora l'assenza dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero, ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non compete l'assegno, né durante il periodo di congedo, né per i giorni di viaggio ».

MORO ALDO. Non vedo perchè al personale chiamato in servizio al Ministero, collocato a riposo o trasferito ad altro ufficio all'estero, gli assegni di cui al 2° comma debbano essere ridotti alla metà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La stessa disposizione è contenuta anche nella legge precedente. È evidente che, tranne per chi va a riposo, per gli altri funzionari c'è il compenso in altri trattamenti.

GIACCHERO, *Relatore*. Credo che il Ministero abbia già delle tabelle precostituite per i viaggi di andata e ritorno. È evidente che nei casi previsti dal penultimo comma, il funzionario non deve usufruire del ritorno, e quindi la cifra segnata nella tabella viene dimezzata.

PRESIDENTE. Io ho un certo scrupolo ad ampliare la dizione della legge, perchè queste formule sono state preparate dagli organi della burocrazia che conoscono le eventuali interferenze. Del resto, se l'interpretazione dell'articolo è quella che si è detta, resterebbe nei poteri di coordinamento finale un chiarimento esplicativo che lasci intatta la sostanza. Il relatore vi dirà nella prossima seduta se sarà necessario un tale chiarimento.

(Così rimane stabilito).

Con questa riserva, pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia, o che vi siano trattiene durante o allo scadere del congedo ordinario, è conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio è prestato, l'intero assegno personale per i primi dieci giorni, ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'articolo 9.

Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra l'assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni è corrisposto inoltre il normale trattamento di missione.

Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

« Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

«Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali e agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, un assegno di reggenza che non può superare i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

«Al funzionario di gruppo A, chiamato a sostituire il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della metà di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

«Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo A, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i tre quinti dall'assegno di sede relativo al posto assunto in reggenza».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

«L'assegno di sede del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare,

ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia già goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo.

Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16.

«Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è ridotto alla metà.

Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi B e C non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli è attribuito, in ogni caso, a titolo di indennità di reggenza, un decimo del suo personale assegno».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17.

«Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti, peraltro, di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18.

«All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa, peraltro, si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato provi di avere già impegnato in tutto o in parte, nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua».

MORO ALDO. Vorrei chiedere al relatore quale è la ragione per cui questa indennità, chiamata di sistemazione e che quindi, per la definizione stessa, è un'indennità per le spese di vestiario e di altri elementi inerenti alla rappresentanza del funzionario, sia suddivisa in due quote, delle quali una s'intende acquisita all'inizio, l'altra al compimento dei due anni di servizio. Questo porta delle conseguenze piuttosto rilevanti; così, nel caso di trasferimento ad altra sede all'estero, che spesso comporta spese uguali al primo trasferimento, il

funzionario perde la metà dell'indennità non acquisita fino al compimento dei due anni di servizio; ugualmente per quello che riguarda il funzionario che, non raggiungendo per cause di forza maggiore la sede, non può avere l'indennità di sistemazione se non nei limiti della metà di quello che ha eventualmente speso.

GIACCHERO, *Relatore*. Vi sono delle spese che vengono successivamente, come quelle di sistemazione dell'alloggio, tappeti, lampadari, ecc.. Questa è la ragione per cui la indennità è diluita nel tempo, e costituisce anche una garanzia per l'amministrazione, allo scopo di evitare che il funzionario acquisti il diritto all'indennità per il semplice fatto del trasferimento.

MORO ALDO. Credo che sarebbe più opportuno fissare la corresponsione di questa indennità in due terzi all'inizio, e un terzo al compimento dei due anni di servizio.

GIACCHERO, *Relatore*. Il criterio di valutazione del disegno di legge è lo stesso della norma precedente. Credo che la ragione sia quella che ho già detto.

MORO ALDO. Osservo ancora che questa norma può rappresentare una remora all'attività dell'amministrazione; infatti, talvolta, contro le esigenze del servizio non si dispone il richiamo di un funzionario per non metterlo in condizione di dover rimborsare la metà delle spese di sistemazione.

GIACCHERO, *Relatore*. Dato che è una norma che vige da parecchi anni, per modificarla bisognerebbe essere a conoscenza precisa degli inconvenienti che ha suscitato. Certamente essa offre un certo margine di elasticità che può andare talvolta a vantaggio del funzionario, talvolta del Ministero. Non vorrei che, seguendo il criterio dell'onorevole Moro, si giungesse all'inconveniente opposto, che si facessero cioè assegnazioni di sede e poi venissero revocate dopo pochi giorni.

NITTI. Tutti questi dati sono fissati da una prassi di decenni, e sono frutto dello studio di funzionari che hanno una particolare esperienza tecnica al riguardo, per cui mi sembra pericoloso apportare delle innovazioni.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché abbiamo fatto una riserva per l'articolo 9, potremmo riservarci anche sul quarto comma dell'articolo 18, dopo aver sentito il direttore generale competente.

PRESIDENTE. Poiché il quarto comma incide anche sulle altre parti dell'articolo rinviato alla prossima seduta l'ulteriore esame e l'approvazione dell'articolo 18.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

Passiamo all'articolo 19.

« Il recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sarà effettuato trattenendo la metà dell'indennità di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma 5° del precedente articolo ».

MORO ALDO. Osservo che questo articolo si ricollega al precedente.

PRESIDENTE. Rinviemo allora alla prossima seduta anche l'articolo 19.

Passiamo all'articolo 20.

« L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato, può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro degli affari esteri.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai titolari di rappresentanze diplomatiche ».

MORO ALDO. Al 1° comma è detto che l'assegno personale può essere ridotto in misura non inferiore al dodicesimo, ma non è indicato il limite massimo. Nella prima parte del comma si dice: « in misura non eccedente il quarto »; si deve intendere che anche qui il quarto è il limite massimo? Se è così, basterebbe togliere il punto dopo la parola « ottavo » e continuare: « ...e qualora l'alloggio », sopprimendo le parole « l'assegno personale può essere ridotto ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con l'emendamento proposto dall'onorevole Moro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21.

« Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazio-

nali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22.

« Le spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per metà del loro importo sull'assegno del titolare della rappresentanza diplomatica. Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri; sono altresì interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati a detti uffici.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri le spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso può essere elevato ai quattro quinti delle spese medesime ».

MORO ALDO. Preferirei una formulazione positiva di questo articolo, nel senso di indicare soltanto le spese a carico del funzionario, restando evidente che le altre sono a carico dello Stato.

CHIOSTERGI. La questione del personale locale è ripetuta qui come nella legge precedente. Prima queste spese erano a carico del ministro, dell'ambasciatore, ecc.. È proprio per questo che nel nuovo disegno di legge è stata ripetuta la norma. Rilevo che anche questo articolo ha dato motivo a molte discussioni da parte dei rappresentanti dei Ministeri degli esteri e del tesoro. Credo che sarebbe opportuno fare delle proposte formali di emendamenti, per discuterle una per una. Debbo in ogni modo far rilevare

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

all'onorevole Moro che devono essere indicate specificatamente le spese a carico dello Stato per avere un'attribuzione in bilancio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Moro di preparare gli emendamenti che ritiene opportuni e frattanto rinviando alla prossima seduta anche l'esame dell'articolo 22.

Passiamo all'articolo 23.

«Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24.

«È istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La commissione fa proposte ed esprime il proprio avviso sulle questioni ad essa sottoposte.

La commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ovvero da un funzionario del ruolo diplomatico consolare in servizio di grado non inferiore al 4°, ed è composta dal Direttore generale del personale, di due funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, il direttore capo della Ragioneria centrale, presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del Tesoro) e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle Amministrazioni di appartenenza. Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri».

GIACCHERO, *Relatore*. Pur essendo la commissione lievemente modificata e integrata, e quindi tale da dare tutte le garanzie

di esaminare il problema nella sua obiettività, tuttavia, come ho detto, sarebbe opportuno stabilire un binario, sia pure non rigidissimo, secondo il quale la commissione debba formulare le proposte di variazione in aumento o in diminuzione. L'onorevole sottosegretario si era riservato di fare delle proposte in proposito.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Confermando quanto ho detto in sede di discussione generale, aggiungerò che ho avuto un colloquio preventivo col Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, che dovrà esaminare il disegno di legge dopo che questa Commissione l'avrà approvato. Anche il Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato ha rilevato i poteri discrezionali incontrollati della commissione prevista da questo articolo, quantunque essa abbia il potere di emanare pareri consultivi e non obbligatori, debba operare nei limiti dello stanziamento, alle sue riunioni partecipi un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Siamo quindi già sulla via dei controlli e delle garanzie. Tuttavia mi permetterei di sottoporre alla Commissione ulteriori criteri di delimitazione dell'attività di questo organo. Io proporrei di aggiungere al 1° comma questa formula:

«tenendo conto:

a) delle variazioni medie del costo della vita in base alle statistiche locali e a quelle dell'O. N. U., con particolare riguardo al costo dell'alloggio;

b) delle variazioni intervenute nel tasso di cambio;

c) delle esigenze di rappresentanza in relazione alle singole località».

Questi mi sembrerebbero i criteri principali.

PRESIDENTE. Data l'importanza di questo articolo e dell'emendamento presentato dal Governo, ritengo opportuno che la Commissione abbia un po' di tempo innanzi a sé per esaminare a fondo tutte le questioni. Rinvio pertanto il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta, che avrà luogo domani mattina alle 9.

La seduta termina alle 11,15.